le più progredite e liberali, e risponde a criterii di giustizia e di pace.

Soprattutto il Governo crede che una modificazione, principalmente quella che lascierebbe all'arbitrio del magistrato la ripartizione dell'indennità, getterebbe il germe del dissenso e della discordia nelle famiglie operaie, sarebbe cagione di interminabili dispute e contestazioni e creerebbe tale un perturbamento di interessi da non potersi attuare la legge, senza pericolo di danni e di gravi ingiustizie.

Presidente. Si procederà dunque per divisione. La prima parte dell'emendamento dell'onorevole Pellegrini è la seguente:

« Al n. 5, alle parole: « sarà devoluta » far seguire: « ai congiunti del defunto, il coniuge compreso, che al tempo dell'infortunio vivessero a carico del defunto. »

È questa la prima parte, onorevole Gianturco?

Gianturco. Sissignore. Soltanto vorrei chiedere, se l'onorevole presidente me lo permette...

Presidente. Parli.

Gianturco. Vorrei domandare all'onorevole ministro di grazia e giustizia se il Governo intende che l'articolo sia votato come è stato proposto d'accordo con la Commissione, e se il Governo esclude assolutamente qualsiasi emendamento; poichè ve ne è uno, a parere mio, che assolutamente bisognerebbe accogliere.

Se la Camera si persuade che il sistema migliore sia quello proposto dal Governo, allora non può assolutamente rimanere il primo comma del n. 5, poichè esso parifica il figlio naturale al figlio legittimo. Infatti esso dice: « se il defunto lascia figli legittimi e naturali, l'indennità è devoluta in parti uguali. »

Ciò è contrario a tutto il sistema del nostro diritto civile che chiama il figlio naturale a succedere nella metà della quota che gli sarebbe spettata se fosse stato figlio legittimo.

Si comprende nel sistema proposto dall'onorevole Pellegrini, sistema al quale io ho consentito che il figlio naturale possa avere una parte dell'indennità anche maggiore del figlio legittimo.

Supponiamo l'ipotesi che il figlio naturale abbia un anno o sia un bambino di pochi mesi e il figlio legittimo invece abbia l'età di anni diciassette undici mesi e trenta giorni; che questi sia innanzi nel mestiere ed abbia modo di procurarsi da sè i mezzi per vivere, e l'altro sia ancora lattante: ebbene, si capisce benissimo che il figlio naturale, poichè il criterio del bisogno deve prevalere, possa avere più del legittimo. Ma non si capisce in un sistema in cui si dichiara aprioristicamente che l'indennità debba essere divisa sempre a parti eguali fra i legittimi e i naturali, equiparando così il concubinato al matrimonio. Nè basta: io mi domando se risponda a giustizia escludere assolutamente i figliuoli la cui paternità o maternità risulti indirettamente secondo l'articolo 193 Codice civile, e che vivevano a peso del defunto.

Vorrei pregare l'onorevole ministro di dire se egli accetterebbe qualche emendamento che tendesse per questa parte a correggere il disegno di legge ed a renderlo più consono a tutta la nostra legislazione.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Gianolio, *relatore.* La Commissione dichiara che non accetterebbe un emendamento il quale portasse una discriminazione fra il figlio naturale ed il figlio legittimo.

Ho già detto ieri che, per parte nostra, non siamo nel diritto ereditario: siamo in una questione di alimenti. Ora l'obbligo degli alimenti non deriva dal matrimonio, secondo i principî razionali, ma deriva dalla procreazione. Quando avete un figlio che è stato riconosciuto, e quando perciò vi trovate nella condizione pura e semplice di dover fornire gli alimenti, allora non si deve fare differenza fra figlio legittimo e figlio riconosciuto. Aggiungerò poi che in definitiva tutto quello che qui abbiamo si riduce a poca cosa, e se andate via via frazionando non resterà più niente. Ora se volete ancora applicare le norme di successione del Codice civile per ridurre ancora della metà la quota di questi figli naturali, non so più quanto loro dareste: nulla quasi. Restiamo quindi sul terreno del diritto naturale, sul terreno degli alimenti.

Gianturco. Ma il criterio del bisogno...

Gianolio, *relatore.* Intendiamoci bene: il criterio del bisogno lo avete nell'emendamento Pellegrini: egli ogni volta apriva un giudizio di ventilazione per accertare il bisogno, e allora dava ai congiunti, qualunque fossero, una quota in relazione al bisogno, all'età ecc. Ora voi mi parlate del sistema nostro il quale divide *a priori*, senza tener conto del bisogno: e in questo sistema non